Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 112° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 dicembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 28 DICEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.
Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, da presentarsi nell'anno 1972.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.
Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta, da presentarsi nell'anno 1972.

(11943-11944)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in DXLII seduta pubblica per mercoledì 29 dicembre 1971, ore 11,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(12153)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1114**.
Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.

Art. 2.

All'onere di 9.700 milioni, relativo all'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, si provvede quanto a milioni 4.850 con utilizzo del fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a milioni 4.850 a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 11 dicembre 1971, n. **1115**.
Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il vincolo alberghiero, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, è ulteriormente prorogato di due anni.

Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MATTEOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1116.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

a) indirizzo politico amministrativo:
Diritto statuale dei culti;
Storia della Venezia Giulia;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Filosofia della politica;

b) indirizzo politico internazionale:
Storia ed istituzioni dei paesi islamici;
Istituzioni dell'Europa medioevale;
Storia ed istituzioni dei paesi dell'Asia;
Storia dei concordati;
Filosofia della politica;

c) indirizzo politico-economico-sociale:
Statistica economica;
Economia e politica agraria;
Teoria dello sviluppo economico;
Programmazione economica;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia dei trasporti;
Filosofia;
Filosofia del diritto;
Storia della società industriale.

Art. 60. — All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di clinica odontoiatrica muta denominazione in quella di « istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica ».

Art. 73. — All'elenco degli istituti della facoltà di farmacia è aggiunto quello di tecnica farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 136. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1117.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un immobile.

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad acquistare l'intero primo piano di un edificio sito in Genova, via Balbi, 30, al prezzo di L. 70.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 126. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore costiero « Levanzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore costiero « Levanzo », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 settembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1971
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* **282**

(11644)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Ristrutturazione dei ruoli organici del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1027;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutiva e della seconda qualifica delle carriere ausiliarie devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera:

Carriera di concetto

Ruolo dei ragionieri:

Posti in soprannumero n. 8 da riferire alla qualifica iniziale;

Ruolo dei segretari:

Posti in soprannumero n. 132 di cui 1 da riferire alla qualifica intermedia e 131 a quella iniziale;

Ruolo dei disegnatori:

Posti in soprannumero n. 13 da riferire alla qualifica iniziale;

Ruolo dei geometri:

Posti in soprannumero n. 11 di cui 3 da riferire alla qualifica intermedia e 8 a quella iniziale;

Ruolo dei restauratori:

Posti in soprannumero n. 4 da riferire alla qualifica intermedia.

Carriera esecutiva

Ruolo degli assistenti:

Posti in soprannumero n. 77 di cui 52 da riferire alla qualifica intermedia e 25 a quella iniziale;

Ruolo degli operatori tecnici:

Posti in soprannumero n. 76 di cui 62 da riferire alla qualifica intermedia e 14 a quella iniziale;

Ruolo del personale esecutivo:

Posti in soprannumero n. 310 di cui 5 da riferire alla qualifica intermedia e 305 a quella iniziale.

Carriera ausiliaria

Ruolo dei custodi e guardie notturne:

Posti in soprannumero n. 302 da riferire alla qualifica iniziale.

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 69, foglio n. 301

TABELLA *A*

Ruoli organici del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

Parametro	Qualifica	Posti di organico
	A) *Ruolo degli archeologi*	
530	Soprintendente I classe	8 (*)
426 387	Soprintendente II classe	17
307	Direttore	70
257 218	Ispettore	
	Totale	95

(*) Oltre ad un posto con carattere di temporaneità. (Tabella *G* - lettera *A* - allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

Parametro	Qualifica	Posti di organico
	B) *Ruolo degli storici dell'arte*	
530	Soprintendente I classe	8
426 387	Soprintendente II classe	14
307	Direttore	70
257 218	Ispettore	
	Totale	92

Parametro	Qualifica	Posti di organico
—	—	—
	C) *Ruolo degli architetti*	
530	Soprintendente I classe	9 (*)
426 387	Soprintendente II classe	15
307	Direttore	
257 218	Architetto	83
	Totale.	107

(*) Oltre a 4 posti con carattere di temporaneità. (Tabella *G* - lettera *C* - allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

Parametro	Qualifica	Posti di organico
—	—	—
	D) *Ruolo dei chimici fisici e microbiologi*	
443 397 341 307 243	Chimico fisico e microbiologo	6
	Totale	6

TABELLA *B*

Ruoli organici del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	A) *Ruolo dei ragionieri*		
370	Ragioniere capo	11	1
297 255	Ragioniere principale	50	4
218 178 160	Ragioniere	49	
	Totale	110	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per otto posti in soprannumero da riferire tutti alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	B) *Ruolo dei segretari*		
370	Segretario capo	8	15
297 255	Segretario principale	36	59
218 178 160	Segretario	36	—
	Totale	80	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per un posto in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e centotrentuno posti da riferire alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	C) *Ruolo dei disegnatori*		
370	Disegnatore capo	10	2
302 260	Disegnatore principale	45	6
227 188 160	Disegnatore	45	-
	Totale	100	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per tredici posti in soprannumero da riferire tutti alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	D) *Ruolo dei geometri*		
370	Geometra capo	5	2
302 260	Geometra principale	20	4
227 188 160	Geometra	20	
	Totale	45	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per tre posti in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e otto posti da riferire alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	E) *Ruolo dei restauratori di opere d'arte*		
370	Restauratore capo	4	1
302 260	Restauratore principale	18	—
227 188 160	Restauratore	18	—
	Totale	40	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per quattro posti in soprannumero da riferire tutti alle qualifiche intermedie al 30 giugno 1970.

TABELLA *C*

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	A) *Ruolo degli assistenti*		
245	Assistente superiore	14	13
218 188	Assistente principale	61	11
168	Assistente	60	—
	Totale	135	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per cinquantadue posti in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e venticinque posti da riferire alla qualifica iniziale al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	B) *Ruolo degli operatori tecnici*		
245	Operatore tecnico superiore	12	14
218 188	Operatore tecnico principale	54	6
168	Operatore tecnico	54	—
	Totale	120	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per sessantadue posti in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e quattordici posti da riferire alla qualifica iniziale al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	C) *Ruolo del personale esecutivo amministrativo*		
245	Coadiutore superiore	35	32
213, 183	Coadiutore principale	158	137
163, 133, 120	Coadiutore	157	—
	Totale	350	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per cinque posti in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e trecentocinque posti da riferire alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

TABELLA *D*

Ruoli organici del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	A) *Ruolo dei custodi e guardie notturne*		
165, 143	Custode capo	982	91
133	Custode e guardia notturna	2.291	—
	Totale	3.273 (**)	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per trecentodue posti in soprannumero da riferire tutti alla qualifica iniziale al 30 giugno 1970.

(**) Per effetto dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Parametro	Qualifica	Posti di organico
—	—	—
	B) *Ruolo del personale addetto agli uffici* (*)	
165, 143	Commesso capo	174
133, 115, 100	Commesso	403
	Totale	577

(*) Ruolo istituito ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(10815)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca alla società in nome collettivo « Fratelli Marchese » delle autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale in Savona, frazione Legino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1961, 4 settembre 1962 e 18 luglio 1964 con i quali la Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », con sede in Savona, via Venezia n. 5, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Savona, frazione Legino, via Cadorna, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 12 maggio 1971 con la quale la società ha chiesto la revoca delle autorizzazioni concesse con i decreti sopracitati;

Vista la deliberazione n. 37/362 del 24 maggio 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate alla Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », con sede in Savona, le autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale in Savona, frazione Legino, via Cadorna, concesse con i decreti ministeriali 12 agosto 1961, 4 settembre 1962 e 18 luglio 1964, indicati nelle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(11192)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Autorizzazione alla società cooperativa a responsabilità limitata « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1962 con il quale la società cooperativa a responsabilità limitata « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia », con sede in Reggio Emilia, via Fratelli Cerci n. 35, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio grana « parmigiano reggiano »;

Vista l'istanza in data 23 settembre 1971 con la quale la società cooperativa a responsabilità limitata « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia » ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un nuovo corpo di fabbrica, abbinato a quello preesistente, e con un fabbricato ad un piano, suddiviso in più scomparti, da adibire, ambedue, al deposito di formaggio grana parmigiano reggiano;

Vista la deliberazione n. 322 del 24 settembre 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Reggio Emilia, via Fratelli Cerci, 35, con un nuovo corpo di fabbrica, abbinato a quello preesistente, e con un fabbricato ad un piano, suddiviso in più scomparti, aventi la capacità ricettiva complessiva di ql. 36.500 circa di formaggio, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica, presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, nei quali potrà essere depositato formaggio grana di produzione nazionale « parmigiano reggiano »;

In conseguenza di detto ampliamento, la capacità ricettiva globale di tutti i locali costituenti il magazzino generale ascende a ql. 47.000 circa di formaggio.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino genrale è elevato da L. 2.000.000 (duemilioni) a L. 6.000.000 (seimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(11193)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1971, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Caserta, Chieti e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Caserta, Chieti e Salerno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1970-71, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Caserta, Chieti e Salerno.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1970-71 e di 45 giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i 180 giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(11838)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1971, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Avellino, Brindisi, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Taranto, Terni, Udine e Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e della legge 21 luglio 1959, n. 533, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Avellino, Brindisi, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Taranto, Terni, Udine e Viterbo, comprese nelle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione determinate in conformità al secondo comma dell'art. 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1970-71, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Avellino, Brindisi, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Taranto, Terni, Udine e Viterbo.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1970-71 e di 45 giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i 180 giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(11839)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1971, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Benevento, Roma e Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e della legge 21 luglio 1959, n. 533, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Benevento, Roma e Trieste, comprese nelle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione determinate in conformità al secondo comma dell'art. 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1970-71, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Benevento, Roma e Trieste.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1970-71 e di 45 giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i 180 giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(11837)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, recante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, recante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto occorre stabilire il numero e l'ammontare delle rate di rimborso alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati dell'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi eventualmente già riscossi dal personale suddetto per prestazioni svolte dopo il 1° luglio 1970 e non dovuti in base al disposto dell'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500, del 23 settembre 1971, nella quale sono indicati i criteri da seguire per l'attuazione del citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Rilevato che, alla stregua dei predetti criteri, devono considerarsi remunerate con lo stipendio le prestazioni effettive di lavoro svolte dal predetto personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, le quali costituiscono la esplicazione delle funzioni istituzionali dell'ordine o dell'istituto di appartenenza, sia che vengano esercitate nell'ufficio cui detto personale è organicamente assegnato, sia fuori di esso, come nel caso dei magistrati della Corte dei conti investiti delle funzioni di delegato al controllo, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 o di altre norme, mentre sono da ritenere non remunerate con lo stipendio le altre funzioni — legittimamente conferite al predetto personale — non rientranti tra quelle in cui si concreta lo svolgimento dei compiti istituzionali, quali le prestazioni svolte in veste di componenti di organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione statale attiva (comitati di liquidazione delle pensioni di guerra, commissioni tributarie, comitati e commissioni di vario genere, anche di studio, costituiti per conseguire fini istituzionali di ogni singola amministrazione, commissioni giudicatrici dei concorsi) ovvero di componenti di organi di amministrazione o di revisione di aziende autonome od enti sovvenzionati dallo Stato, nonchè le prestazioni inerenti all'esercizio di funzioni arbitrali, ad incarichi di insegnamento universitario o con esso collegati, ad incarichi di studio, alla posizione di addetti ai Gabinetti dei Ministri e alle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia percepito per prestazioni effettuate dopo il 1° luglio 1970 emolumenti, tranne i gettoni di presenza, non - dovuti a norma dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, è tenuto a rimborsarli alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati in non oltre dodici rate mensili consecutive a partire dal mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando i limiti di cui all'art. 3, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1080.

Art. 2.

Le somme rimborsate ai sensi del precedente art. 1 e quelle che non possono essere più corrisposte a norma del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, saranno versate dagli enti, società, aziende e amministrazioni predette al cap. 2368 « Entrate eventuali diverse dei Ministeri » - Capo X - dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(12066)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulate con deliberazione n. 392 del 15 novembre 1971;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma, per l'anno 1972, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Politi dott. Vincenzo;
Bertoni dott. Luciano;
Fava dott. Rolando;
Guareschi geom. Guido;
Piazza dott. Maurizio;
Savi Umberto;
Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

Artoni p. a. Giuseppe;
Ghersetich dott. Renato;
Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11922)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 concernente il limite di contaminazione da mercurio dei prodotti ittici;

Visto il verbale in data 3 dicembre 1971 della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della sopracitata legge 1962/283;

Vista la relazione della commissione ministeriale nominata per esaminare gli aspetti ed il limite di contaminazione da mercurio dei prodotti ittici;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto necessario determinare, in via cautelativa e temporanea, il limite del mercurio nei prodotti ittici di importazione, sia allo stato grezzo che lavorati;

Decreta:

Art. 1.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera sono ammessi all'importazione fino al 31 dicembre 1972, purchè il mercurio in essi contenuto non superi il limite di 0,7 milligrammi per kg.

Art. 2.

L'importatore dovrà dimostrare mediante attestato, rilasciato in base ai relativi certificati di analisi, dalle competenti autorità del paese di provenienza delle derrate, che il limite massimo di mercurio contenuto non supera quello di cui all'art. 1 del presente decreto.

I certificati di analisi fanno parte integrante del predetto attestato sanitario.

Per le determinazioni del mercurio ai fini del rilascio dell'attestato di cui sopra dovranno essere usati il metodo di analisi previsto dall'art. 4 del presente decreto, nonchè le modalità di campionamento indicate nel paragrafo I della descrizione del metodo stesso.

Nei confronti dei prodotti indicati all'art. 1 eventualmente sprovvisti dell'attestato di cui sopra o scortati da attestati irregolari verranno attuati dalle competenti autorità sanitarie di frontiera controlli analitici secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero della sanità.

Art. 3.

E' approvata la tabella allegata sub *A*) dei fattori di conversione secco-umido da applicare ai prodotti finiti di cui all'art. 1 che abbiano subito una perdita di peso rispetto al prodotto originario.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto la determinazione del quantitativo di mercurio nei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata con il metodo ufficiale di analisi riportato in allegato sub *B*).

Art. 5.

Il decreto ministeriale 14 luglio 1971, citato in epigrafe, è revocato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

TABELLA *A*

FATTORI DI CONVERSIONE SECCO-UMIDO DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL MERCURIO NEI PRODOTTI ITTICI LAVORATI.

1) Salinati	0,5
2) Salati	0,4
3) Essiccati	0,35
4) Affumicati	0,4
5) Scatolati:	
a) Thunnus Thynnus	0,6
b) Altri tonnidi	0,7
c) Altri prodotti	0,65

ALLEGATO *B*

METODO DI ANALISI DEI PRODOTTI ITTICI PER LA RICERCA DEL MERCURIO

I. — PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

1) *Entità del prelevamento.*

Nel caso di pesce non confezionato, se la partita è omogenea, prelevare campioni in funzione della consistenza della partita; se non è omogenea considerare ogni sua parte omogenea come partita distinta. I campioni dovranno essere prelevati da pesci di diversa pezzatura in modo da rappresentare la composizione della partita.

Il numero dei campioni da prelevare è il seguente:

a) partite di tonno o di altri pesci il cui peso unitario è superiore a 10 kg.:

fino a 50 tonn.	10 pesci
da 50 a 100 tonn.	15 »
da 100 a 200 tonn.	20 »
oltre 200 tonn.	25 »

b) partite di pesci il cui peso unitario è compreso tra 1 e 10 kg.:

fino a 10 tonn.	10 pesci
da 10 a 30 tonn.	15 »
da 30 a 100 tonn.	20 »
da 100 a 200 tonn.	30 »
oltre 200 tonn.	40 »

c) partite di pesci il cui peso unitario è inferiore ad 1 kg. e partite di molluschi e crostacei:

fino a 5 tonn.	10 campioni
da 5 a 10 tonn.	15 »
da 10 a 30 tonn.	20 »
da 30 a 100 tonn.	30 »
da 100 a 200 tonn.	40 »
oltre 200 tonn.	50 »

Per partite inferiori ad una tonnellata il numero dei campioni (comunque non superiore a 10) viene lasciato, secondo le possibilità, alla discrezionalità dell'agente prelevatore.

d) partite di prodotti ittici confezionati (surgelati, conserve ittiche ecc.). Il numero dei campioni da prelevare presso stabilimenti di produzione o all'atto della importazione, deve essere in relazione alla entità della partita come indicato al punto *c*) ed in ogni caso non inferiore a 10.

Il numero delle confezioni da prelevare nella fase di distribuzione deve essere non inferiore a 10.

2) *Modalità di prelevamento.*

Per i prodotti di cui ai punti *a*) e *b*), da ogni pesce prescelto, prelevare il campione, il quale deve essere costituito da gr. 50-200 di parte muscolare; il prelevamento deve essere effettuato con arnese appropriato (sega, fresa cava, punta di trapano).

Per i prodotti di cui al punto *c*), costituiscono il campione uno o più pesci interi, in modo da raggiungere un peso non inferiore a gr. 100.

Per i prodotti confezionati costituisce un campione una confezione.

Ciascun campione di prodotto sfuso deve essere confezionato separatamente in contenitori di vetro o plastica per alimenti, accuratamente chiusi. I campioni di prodotti deperibili devono essere imballati in scatola isotermica con ghiaccio secco.

Per i prodotti di importazione il campionamento va effettuato in triplice esemplare; per i prodotti nazionali o in lavorazione industriale il campionamento deve essere eseguito in quadruplo esemplare.

II. — METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL MERCURIO NEL PESCE

1) *Principio.*

Si mineralizza il campione riscaldando a riflusso con miscela solfonitrica; il mercurio viene quindi ridotto allo stato metallico con cloruro stannoso ed estratto dalla soluzione con una corrente di aria. I vapori di mercurio trascinati dall'aria vengono fatti passare in una cella di quarzo da mm. 100 posta nel cammino ottico di uno spettrofotometro di assorbimento atomico munito di lampada a mercurio e regolato sulla lunghezza d'onda di mm. 253,6. Dalla misura dell'assorbanza ottenuta si calcola la concentrazione del mercurio nel campione. Il metodo è idoneo a dosare quantità comprese tra 0,01 e 0,20 microgrammi di mercurio.

2) *Apparecchiatura.*

a) digestore, composto da un pallone munito di collo a smeriglio della capacità di ml. 100 e da un refrigerante di Friedrichs, in vetro borosilicato (figure 1 e 2);

b) apparecchio di gorgogliamento, in vetro borosilicato (figure 3, 4, 5, 6);

c) cella cilindrica in quarzo per spettrofotometria, cammino ottico mm. 100, diametro da mm. 20 a 30 con due colli a smeriglio e due giunti a smeriglio in vetro (fig. 7);

d) pompa peristaltica, portata da 50 a 100 litri/ora (fig. 8);

e) spettrofotometro per assorbimento atomico munito di lampada a mercurio (a scarica od a catodo cavo).

3) *Reattivi.*

a) soluzione di mercurio a titolo noto: sciogliere gr. 0,1354 di cloruro mercurico in acido solforico 1 N e portare a ml. 100 con acido solforico 1 N (concentrazione 1000 mg/l di Hg), da questa soluzione preparare immediatamente prima dell'analisi, per diluizione con acido solforico 1 N una soluzione contenente 1,00 mg/l;

b) miscela solfonitrica: miscelare volumi uguali di acido nitrico e solforico concentrati;

c) soluzione di cloridrato di idrossilammina: sciogliere g. 12 di cloruro di sodio e g. 12 di cloridrato idrossilammina in acqua e portate a ml. 100;

d) soluzione di cloruro stannoso: sciogliere gr. 10,0 di cloruro stannoso biidrato in acido solforico 1 N e portare a ml. 100 con acido solforico 1 N. Questa soluzione va preparata ogni settimana e deve essere conservata al riparo dalla luce.

4) *Procedimento.*

a) Preparazione del campione:

Per i prodotti non confezionati prelevare da un campione e pesare direttamente nel pallone di digestione una quantità di prodotto ittico di circa gr. 3 con la precisione di mg. 10.

Per i prodotti ittici confezionati prelevare il contenuto di n. 10 campioni, eliminare il più possibile i corpi estranei al prodotto ittico. Nel caso in cui i campioni siano costituiti da prodotti ittici e liquidi (olio, liquidi di governo, ecc.) porre il contenuto dei 10 campioni in un setaccio a larghe maglie per almeno 10 minuti in modo da ottenere un prodotto bensgocciolato. Asciugare strizzando tale prodotto in carta bibula. Sminuzzare e omogeneizzare i campioni; pesare direttamente nel pallone di digestione una quantità del prodotto così ottenuto di circa gr. 3 con la precisione di mg. 10.

b) Digestione.

Nel pallone contenente la quantità di campione prevista al punto *a*) aggiungere ml. 10 di miscela solfonitrica alcune palline di vetro ed innestare il refrigerante. Lasciare reagire a temperatura ambiente per 15 minuti, agitando di tanto in tanto. Riscaldare quindi cautamente con una microfiamma, avendo cura di evitare che la reazione diventi violenta; lasciare quindi ad ebollizione incipiente fino a che la soluzione diventi pressochè limpida (20 minuti circa). La presenza eventuale di bolle di grasso non pregiudica il corso delle analisi. Raffreddare il pallone ed aggiungere dall'alto del refrigerante 30-40 ml. di acqua. Fare bollire quindi per altri 20 minuti al fine di scacciare gli ossidi di azoto. Raffreddare di nuovo, lavare l'interno del refrigerante con ml. 20 di acqua, trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato da ml. 100 e portare a volume con acqua.

c) Curva standard.

In ciascuno di 5 palloni tarati da ml. 100 versare ml. 10 di miscela solfonitrica; portare quindi il primo a volume con acqua (prova in bianco), aggiungere negli altri quattro rispettivamente 1,00; 2,00; 3,00; 4,00 ml. di soluzione standard di mercurio a 1,00 mg/l e portare a volume con acqua.

d) Lettura.

Tanto per gli standard come per il campione porre ml. 5,00 di soluzione nel palloncino del gorgogliatore, aggiungere ml. 0,5 di soluzione di cloridrato di idrossilammina ed innestare il palloncino nell'apparecchio. Versare dall'imbuto di carico ml. 1,0 di soluzione di cloruro stannoso ed iniziare immediatamente il passaggio dell'aria. Seguire sullo spettrofotometro, preventivamente azzerato, i valori dell'assorbanza; questi aumenteranno per 40-50 secondi, raggiungeranno un massimo e quindi diminuiranno lentamente. Effettuare la lettura in corrispondenza del massimo. Con i valori corrispondenti agli standard (compresa la prova in bianco) tracciare il diagramma analitico.

e) Calcolo del risultato.

Il contenuto di mercurio nel campione espresso in microgrammi per grammo (p.p.m.), è dato dal valore in microgrammi, ricavato dal diagramma analitico, diviso per la quantità di campione pesata, espressa in grammi.

Per i prodotti compresi nella tabella *A* il contenuto in mercurio espresso in microgrammi per grammo (p.p.m.), è dato dal valore in microgrammi, ricavato dal diagramma analitico, diviso per la quantità di campione pesata espressa in grammi, moltiplicato per il fattore di conversione ricavato dalla tabella *A* per il prodotto ittico in esame.

5) *Avvertenze.*

a) i reattivi devono essere della massima purezza; la prova in bianco non deve superare il 20 % del valore corrispondente al primo punto della curva di taratura;

b) la vetreria deve essere lavata con il massimo scrupolo; a tal fine è conveniente immergerla per 15 minuti in una soluzione calda al 10 % di un detergente « decontaminante », sciacquando successivamente con acqua, con acido nitrico diluito 1:1 ed infine con acqua distillata. I recipienti che hanno contenuto gli standard concentrati non devono assolutamente essere impiegati per contenere i campioni;

c) dopo ogni lettura rimuovere il palloncino e lasciare passare aria nella cella fino a che l'assorbanza sia ritornata a zero; lavare quindi il tubo pescante del gorgogliatore con acido nitrico diluito 1:1;

d) per evitare la condensazione del vapore acqueo sulle finestre della celletta in quarzo, è necessario che questa sia mantenuta ad una temperatura di 10°-20° superiore a quella ambiente; questo può essere realizzato avvolgendo la celletta con un nastro riscaldante o dirigendo su di essa un flusso di aria calda;

e) per controllare l'efficienza del processo di mineralizzazione è opportuno eseguire saltuariamente il dosaggio del mercurio su di un campione già analizzato, a cui sia stata aggiunta una quantità nota di cloruro di metilmercurio. Il recupero del mercurio aggiunto non deve essere inferiore al 95 %.
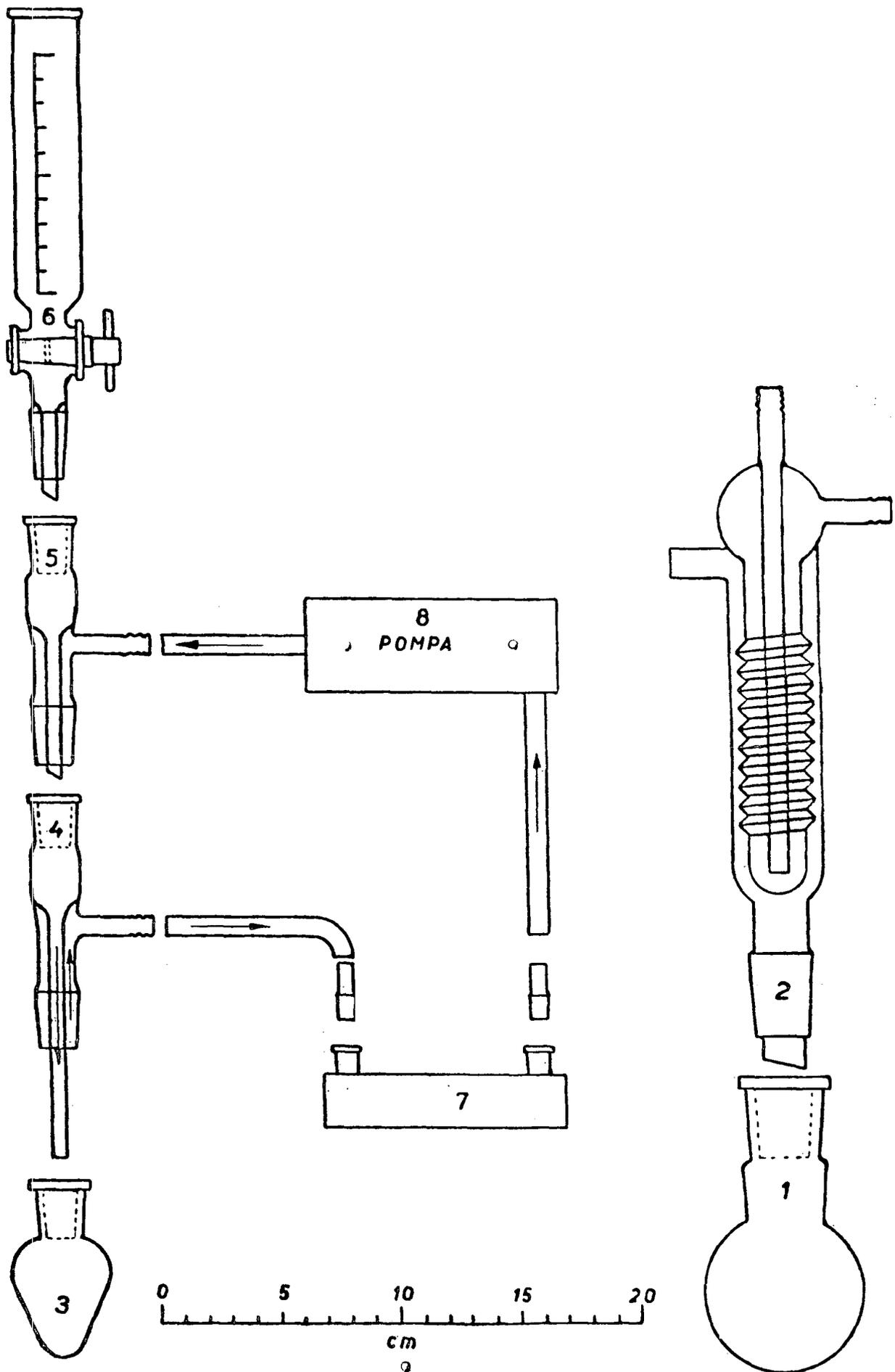
(11828)

(Figure da 1 a 8)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Giano », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 novembre 1971, i poteri conferiti al dott. Rosario Sitari, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Giano », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1972.

(11150)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « La specializzata », con sede in San Gavino Monreale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1971, i poteri conferiti al rag. Augusto Sitzia, commissario governativo della società cooperativa « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1972.

(11151)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Colli », con sede in Sezze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 novembre 1971, il rag. Tullio Polidoro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Colli », con sede in Sezze (Latina), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Francesco Spano, dimissionario.

(11152)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato », a responsabilità illimitata, con sede in Tonco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 dicembre 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato », a responsabilità illimitata, con sede in Tonco (Asti) composto dai signori:

Mormina dott. Gaetano, presidente;
Santoro dott. Domenico e Marmo Angelo, membri.

(11183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.385.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11400)

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.754.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11384)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.984.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11385)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.917.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11386)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.615.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11387)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.816.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11388)

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.457.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11389)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.605.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11390)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.731.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11391)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.364.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11392)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.352.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11393)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.689.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11394)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.068.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11395)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.099.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11396)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.268.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11397)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.264.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11398)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.846.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11399)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.761.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11401)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.678.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11402)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.220.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11403)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.183.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11404)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre successivo, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 395, il ricorso straordinario proposto in data 15 maggio 1969 dal sig. Cazzetta Pasquale avverso il decreto ministeriale 10 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto s. a., registro n. 24 Tesoro, foglio n. 53, pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero del tesoro, con il quale sono stati nominati 31 su 35 vincitori del concorso per titoli a 35 posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, è stato accolto e il provvedimento, nella parte in cui implicitamente rifiuta la nomina del ricorrente ad inserviente, è stato annullato, in conformità del parere del Consiglio di Stato.

(11180)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 23 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	594,24	594,24	593,90	594,24	593,50	—	594,20	594,24	594,24	594,20
Dollaro canadese .	594,35	594,95	594,35	594,35	593,30	—	594,80	594,35	594,95	594,70
Franco svizzero .	152,31	152,31	152,25	152,31	152,10	—	152,21	152,31	152,31	152,30
Corona danese .	84,05	84,05	84 —	84,05	83,90	—	84 —	84,05	84,05	84 —
Corona norvegese .	88,68	88,68	88,70	88,68	88,20	—	88,65	88,68	88,68	88,60
Corona svedese .	121,82	121,82	121,85	121,82	121,80	—	121,95	121,82	121,82	121,80
Fiorino olandese	181,83	181,83	181,80	181,83	181 —	—	181,82	181,83	181,83	181,80
Franco belga .	13,1270	13,1270	13,15	13,1270	13 —	—	13,11	13,1270	13,12	13,10
Franco francese	113,79	113,79	113,88	113,79	113,70	—	113,725	113,79	113,79	113,75
Lira sterlina .	1517,10	1517,10	1517,15	1517,10	1516 —	—	1517 —	1517,10	1517,10	1517,10
Marco germanico .	182,2250	182,225	182,15	182,2250	181,80	—	182,10	182,2250	182,22	182,20
Scellino austriaco .	25,1665	25,1665	25,15	25,1665	25,10	—	25,16	25,1665	25,16	25,16
Escudo portoghese	22 —	22 —	22 —	22 —	22 —	—	22 —	22 —	22 —	22 —
Peseta spagnola	9,0175	9,0175	9,005	9,0175	9 —	—	9,0175	9,0175	9,01	9 —

Media dei titoli del 23 dicembre 1971

Rendita 5 % 1935 .	99,55
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,735
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,275
» 5 % (Città di Trieste) .	95,425
» 5 % (Beni esteri)	93,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,40
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85 .	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,825
» » » 5,50 % 1977 .	100,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1971

Dollaro USA .	594,22
Dollaro canadese	594,875
Franco svizzero .	152,26
Corona danese	84,025
Corona norvegese .	88,665
Corona svedese .	121,885
Fiorino olandese	181,825
Franco belga .	13,118
Franco francese .	113,757
Lira sterlina .	1517,05
Marco germanico .	182,162
Scellino austriaco .	25,163
Escudo portoghese .	22 —
Peseta spagnola	9,017

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca fiorentina di credito, società per azioni con sede in Firenze, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio dello sportello della incorporanda in Firenze.

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 30 settembre 1971 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, e in data 27 settembre 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca fiorentina di credito, società per azioni con sede in Firenze, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca fiorentina di credito, società per azioni, con sede in Firenze, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

2. L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Firenze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Governatore*: BAFFI

(11175)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreti ministeriali 17 luglio 1971 e 20 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

N.	Candidato	Punteggio
1.	Bottinelli Gualtiero, nato a Torino il 26 novembre 1941 .	punti 94 su 100
2.	Blasi Giorgio, nato a Perugia il 3 luglio 1941 .	» 93 »
3.	Casella Giancarlo Maria, nato a Cremona il 9 dicembre 1937 .	» 92 »
4.	Negrini Rosa, nata a Roma il 5 ottobre 1934	» 91 »
5.	Marinelli Massimo, nato ad Ancona il 24 gennaio 1935	» 90 »
6.	Mazzarella Giuseppe, nato a S. Mauro Cilento il 1° marzo 1939	» 90 »
7.	Pejrone Francesco, nato a Cuneo il 19 agosto 1941	» 90 »
8.	Sfacteria Corrado, nato a Messina il 23 aprile 1929	» 90 »
9.	Petrilli William, nato a Raiano il 9 maggio 1938 .	» 87 »
10.	Gianazza Luciano, nato a Genova il 1° marzo 1939	» 86 »
11.	Persano Giuseppe, nato a Salice Salentino il 31 gennaio 1938	» 85 »
12.	Sapelli Pier Luigi, nato a Bozzolo il 2 aprile 1944 .	» 85 »
13.	Carrieri Vittorio, nato a Martina Franca il 3 novembre 1931	» 82 »
14.	Riccio Carlo, nato a Girifalco l'8 dicembre 1940	» 82 »
15.	Migliaccio Antonio, nato a Genova il 24 settembre 1925	» 81 »
16.	Apicella Renato, nato a Foggia il 6 aprile 1942	» 80 »
17.	Bardine Augusto, nato a Castelnuovo Magra il 1° maggio 1933 .	» 80 »
18.	Blarzino Alberto, nato a Roma il 13 ottobre 1926	» 80 »
19.	Bonacasa Nicolò, nato a Catona il 20 gennaio 1941	» 80 »
20.	Bortolini Gianni, nato a Bologna il 19 agosto 1941	» 80 »
21.	Burruano Francesco, nato a Piazza Armerina il 6 maggio 1943 .	» 80 »
22.	Camurati Renato, nato a Genova il 2 novembre 1934 .	» 80 »
23.	Casentini Augusto, nato a Isola Vicentina il 26 agosto 1938 .	» 80 »
24.	Cerri Giulio, nato a Torino il 9 settembre 1940 .	» 80 »
25.	Chieffo Salvatore, nato a S. Elia a Pianisi il 15 maggio 1940 .	» 80 »
26.	Conte Marco-Flavio, nato a Montebelluna il 6 novembre 1938	punti 80 su 100
27.	De Maggio Michele, nato a Genova il 23 agosto 1941	» 80 »
28.	D'Emilio Raffaele, nato a Morrodoro il 17 giugno 1936	» 80 »
29.	Di Lauro Francesco, nato a Napoli il 12 aprile 1936	» 80 »
30.	Duillo Sergio, nato a Genova Sampierdarena l'8 novembre 1929 .	» 80 »
31.	Gallusi Guido nato a Roma il 20 novembre 1932 .	» 80 »
32.	Grasso Ferdinando, nato ad Apollosa il 20 novembre 1934 .	» 80 »
33.	Lajolo Rosa Maria, nata a Novara il 14 gennaio 1937	» 80 »
34.	Marmani Luigi, nato a Fermo il 26 giugno 1937 .	» 80 »
35.	Motta Alfio, nato a Roma il 4 aprile 1940	» 80 »
36.	Nunziata Antonio, nato a Napoli il 27 agosto 1929	» 80 »
37.	Pace Assunto, nato ad Asmara il 15 agosto 1924	» 80 »
38.	Picarelli Augusto, nato a Roma il 29 dicembre 1942	» 80 »
39.	Raffaelli Renzo, nato a Firenze il 30 giugno 1935 .	» 80 »
40.	Ricci Adolfo, nato a Torino il 12 agosto 1934	» 80 »
41.	Rudel Maurizio, nato a Roma il 3 luglio 1938 .	» 80 »
42.	Sfacteria Pietro, nato a Messina l'8 giugno 1924 .	» 80 »
43.	Toraldo Di Francia Romana, nata a Roma il 14 luglio 1941 .	» 80 »
44.	Verdino Corrado, nato a S. Leucio del Sannio il 24 ottobre 1941 .	» 80 »
45.	Gaudiosi Emiliano, nato a Roma il 23 agosto 1938	» 79 »
46.	Benfatto Giuliana, nata a Roma il 10 maggio 1927	» 78 »
47.	Caruso Pierluigi, nato a Nuraminis il 25 aprile 1936 .	» 78 »
48.	Cassaro Giuseppe, nato a Canicattì il 2 gennaio 1943	» 78 »
49.	Conti Tommaso, nato a Roma il 12 agosto 1925	» 78 »
50.	Festa Mario, nato a S.S. Cosma e Damiano il 10 marzo 1924	» 78 »
51.	Fravega Emanuele, nato a Bogliasco il 4 giugno 1931	» 78 »
52.	Marras Luigi, nato a Sassari il 26 giugno 1930	» 78 »
53.	Mommi Luciana, nata a Marsciano il 23 ottobre 1942	» 78 »
54.	Orgiana Fabio, nato a Roma il 23 dicembre 1928	» 78 »
55.	Pisante Antonio, nato a San Severo il 28 novembre 1934 .	» 78 »
56.	Ricci Roberto, nato a Roma il 6 giugno 1941 .	» 78 »
57.	Tedesco Luigi, nato a S. Pancrazio Salentino il 19 novembre 1933	» 78 »
58.	Faggioli Cesare, nato a Bologna l'8 dicembre 1939 .	» 77 »
59.	Izzo Adalberto, nato a Garessio il 15 febbraio 1943	» 77 »
60.	Ciani Alberto, nato a Bergamo il 13 luglio 1932	» 76 »
61.	De Notaris Vittorio, nato a Napoli il 18 marzo 1938	» 76 »
62.	Di Febo Gianfranco, nato a Teramo il 20 gennaio 1944	» 76 »
63.	Grulliero Antonio, nato a Napoli il 1° giugno 1936	» 76 »
64.	Porru Giancarlo, nato a Cagliari il 28 ottobre 1937	» 76 »
65.	Striglioni Tito, nato a Teramo il 19 febbraio 1941	» 76 »
66.	Avolio Antonio, nato a Napoli il 27 novembre 1939	» 75 »

67. Bonfatti Franco, nato a Roma il 28 aprile 1933	punti	75	su 100
68. Capuzzi Paolo, nato a Bologna il 27 febbraio 1928	»	75	»
69. Caruso Giampalo, nato a Cagliari il 12 novembre 1937	»	75	»
70. Curiale Francesco, nato a Palermo il 2 dicembre 1930	»	75	»
71. D'Arcangelo Vito, nato a Genova il 12 ottobre 1934	»	75	»
72. De Luca Silvano, nato a Brescia il 14 aprile 1941	»	75	»
73. Di Ponzio Ascenzo, nato a Villa Vallelonga il 6 gennaio 1939	»	75	»
74. Ferro Adolfo, nato a Frattamaggiore il 20 gennaio 1937	»	75	»
75. Lago Federico, nato a Genova il 19 agosto 1929	»	75	»
76. Magagnoli Pier Paolo, nato a Bologna il 29 agosto 1936	»	75	»
77. Maggi Carlo Maria, nato a Roma il 20 giugno 1936	»	75	»
78. Mencarelli Piero, nato a Genova il 25 dicembre 1931	»	75	»
79. Occhiuzzi Vincenza, nata a Cetraro il 23 maggio 1936	»	75	»
80. Pardini Luciano, nato a Tarcento il 16 gennaio 1931	»	75	»
81. Pecora Gabriele, nato a S. Maria C V. il 5 ottobre 1939	»	75	»
82. Russo Francesco, nato a Castel S. Giorgio il 3 marzo 1928	»	75	»
83. Tommasi Gennaro, nato a Roma l'11 ottobre 1938	»	75	»
84. Zolese Aldo, nato a Osimo il 28 settembre 1912	»	75	»
85. Cassaro Angelo, nato a Bengasi il 24 agosto 1940	»	74	»
86. Magni Franco, nato a Genova il 7 gennaio 1938	»	74	»
87. Somma Vincenzo, nato a Napoli il 17 novembre 1939	»	74	»
88. Castellani Gianluigi, nato a Venezia il 5 aprile 1938	»	73	»
89. Serra Giovanni, nato a Napoli il 31 luglio 1941	»	73	»
90. Vicini Mario, nato a Roma il 16 giugno 1928	»	73	»
91. Basso Antonio, nato a Treviso il 14 gennaio 1932	»	72	»
92. Caradonna Vincenzo, nato a Palermo il 31 marzo 1938	»	72	»
93. Gianni Paolo, nato a Roma il 20 novembre 1938	»	72	»
94. Lauro Giovanni, nato ad Angri il 5 luglio 1941	»	72	»
95. Losasso Rosa, nata a Palazzo S. Gervasio il 3 aprile 1926	»	72	»
96. Velardita Giuseppe, nato a Piazza Armerina il 20 marzo 1939	»	72	»
97. Bajola Parisani Luigi Edoardo, nato a Roma il 24 marzo 1927	»	70	»
98. Battagliese Guido, nato a Napoli il 23 gennaio 1936	»	70	»
99. Bonvini Eugenio, nato a Milano il 21 aprile 1924	»	70	»
100. Cristiano Antonio, nato a Trinitapoli il 4 novembre 1941	»	70	»
101. Della Ventura Andrea, nata a Maddaloni il 16 novembre 1926	»	70	»
102. Falivene Mario, nato a Salerno il 5 maggio 1935	»	70	»
103. Falzarano Domenico, nato ad Airola il 19 gennaio 1926	»	70	»
104. Favia Michele, nato a Ceglie del Campo il 19 giugno 1943	»	70	»
105. Florio Gerardo, nato a Castellabate l'8 maggio 1939	»	70	»
106. Gargiulo Francesco, nato a Salerno il 28 settembre 1928	»	70	»
107. Macciocchi Salerni Maria Luisa, nata a Roma il 31 luglio 1939	»	70	»
108. Marini Arturo, nato a Massa il 15 agosto 1934	punti	70	su 100
109. Marvelli Francesco, nato a Bergamo il 4 maggio 1940	»	70	»
110. Modoni Elio Giovanni, nato a Sogliano Cavour il 18 aprile 1934	»	70	»
111. Monsurrò Antonio, nato a Torre Annunziata il 25 novembre 1942	»	70	»
112. Moscoloni Marcello, nato a S. Elpidio a Mare il 21 febbraio 1929	»	70	»
113. Roselli Stelio, nato a Panicale il 27 giugno 1938	»	70	»
114. Saponaro Gioacchino, nato a Barletta il 5 maggio 1942	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11164)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971 e modificata con successivi decreti ministeriali 5 maggio 1971 e 6 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ieri Aldo, nato a Pistoia il 9 dicembre 1935	punti	100	su 100
2. Fabri Sandro, nato a Roma il 4 dicembre 1936	»	99	»
3. Adornato Enrico, nato a Polistena l'8 settembre 1939	»	97	»
4. Contini Carlo, nato a Roma l'11 agosto 1937	»	97	»
5. Serio Giovanni Battista, nato a Messina il 24 aprile 1939	»	97	»
6. Cerrutti Paolo, nato a Roma il 14 luglio 1938	»	95	»
7. Barone Giuseppe, nato a Cammarata il 13 settembre 1935	»	92	»
8. Patti Aldo, nato a Palermo il 14 marzo 1939	»	92	»
9. Calcaterra Vincenzo, nato a Napoli il 21 marzo 1938	»	90	»
10. Floris Bruno, nato a Roma il 19 dicembre 1929	»	90	»
11. Di Mascolo Raffaele, nato a Roma il 9 dicembre 1928	»	87	»
12. Cinelli Piero, nato a Vinci l'11 dicembre 1930	»	85	»
13. Nardelli Alessandro, nato a Gubbio il 7 luglio 1929	»	85	»
14. Nico Filippo, nato a Roma il 17 maggio 1934	»	85	»
15. Piancone Renato Michele, nato a Torremaggiore il 26 agosto 1940	»	85	»
16. Rulli Vincenzo, nato a Bovalino il 24 febbraio 1928	»	85	»

17. Scicchitano Eugenio, nato a Isca sullo Ionio il 1° dicembre 1930 .	punti 85	su 100
18. Sperandeo Velio, nato a Lauro il 13 settembre 1936 .	» 85	»
19. Tommassini Paolo, nato a Teramo il 22 giugno 1939	» 85	»
20. Cataldi Sergio, nato a Napoli il 16 marzo 1933 .	» 83	»
21. Massi Angelo, nato a Fano il 23 febbraio 1931	» 83	»
22. Menotti Alessandro, nato a Riva sul Garda il 6 marzo 1934 .	» 83	»
23. Spadaro Raffaele, nato a S. Anastasia il 3 maggio 1929 .	» 83	»
24. Zimatore Giuseppe, nato a Curinga il 12 luglio 1939	» 83	»
25. Bacca Francesco Mario, nato a Lecce il 4 ottobre 1936 .	» 80	»
26. Brindicci Giuseppe, nato a Bari il 26 giugno 1937	» 80	»
27. Caputo Francesco, nato a Napoli il 1° agosto 1937	» 80	»
28. Chiesa Ferruccio, nato a Livorno il 4 dicembre 1936 . .	» 80	»
29. D'Alonzo Domenico, nato a Gavorrano il 5 giugno 1933 .	» 80	»
30. De Angelis Vincenzo, nato a Perugia il 20 dicembre 1931	» 80	»
31. De Rubertis Cesare, nato a Trieste il 21 ottobre 1937	» 80	»
32. De Saint Pierre Giorgio, nato a Firenze il 3 giugno 1931 .	» 80	»
33. Lo Presti Tommaso Antonio, nato a Grotte il 14 ottobre 1938 .	» 80	»
34. Mercurio Giovanni, nato a Palermo il 5 agosto 1939 .	» 80	»
35. Milazzotto Filippo, nato ad Agira il 1° novembre 1928 .	» 80	»
36. Pennesi Alessandro, nato a Civitanova Marche il 19 ottobre 1935	» 80	»
37. Varveri Rosario, nato a Leonforte il 14 ottobre 1934 .	» 80	»
38. Alcamisi Giuseppe, nato a Isnello il 18 novembre 1928	» 77	»
39. Rossi Mauro, nato a Livorno il 20 marzo 1930 .	» 77	»
40. Bertelli Alberto, nato a Gavorrano il 19 dicembre 1929 . .	» 75	»
41. Collicelli Alberico, nato a Ferrara il 22 luglio 1915	» 75	»
42. Consolini Carlo, nato a Roma il 13 gennaio 1931	» 75	»
43. Corbasciò Pietro, nato a Monopoli il 6 giugno 1930	» 75	»
44. L'Abbate Antonio, nato a Gondar il 25 dicembre 1930 .	» 75	»
45. Pepe Giulio, nato a Gragnano il 20 agosto 1932 . .	» 75	»
46. Perna Domenico, nato a Ercolano il 22 febbraio 1934 .	» 75	»
47. Pocci Virgilio, nato a Roma il 18 gennaio 1930 . .	» 75	»
48. Roselli Domenico, nato a Molfetta il 20 luglio 1939 .	» 75	»
49. Tiburzi Lelio, nato a Antrosano di Avezzano il 14 settembre 1932 . .	» 75	»
50. Alcini Enrico, nato a Massa Martana il 16 maggio 1935	» 73	»
51. Borsò in Luzietti Maria Teresa, nata a Pisa il 15 ottobre 1933 .	» 73	»
52. Casella Giuseppe, nato a Raccuja il 4 maggio 1925	» 73	»
53. Ghia Giancarlo, nato a Brescia il 24 febbraio 1937	» 73	»
54. Mereu Dionigi, nato ad Assemini il 1° febbraio 1928 . .	» 73	»
55. Alliegro Antonio, nato a Roma il 20 maggio 1929 .	» 70	»
56. Gallo Giuseppe, nato a Palermo il 23 febbraio 1931 .	» 70	»
57. Jacovella Gaia, nata a Roma il 6 febbraio 1931 . .	» 70	»
58. Irace Luciano, nato a Napoli il 15 novembre 1928	punti 70	su 100
59. Maurino Antonio, nato ad Aversa il 16 ottobre 1930	» 70	»
60. Patrignani Sergio, nato a Venezia il 28 marzo 1930	» 70	»
61. Pisano Gianfranco, nato a Cagliari il 22 agosto 1930	» 70	»
62. Sarno Antonio, nato a Firenze il 14 settembre 1931	» 70	»
63. Taglioni Antonio, nato a Roma il 22 luglio 1925	» 70	»
64. Vestri Antonio, nato a Tunisi il 17 novembre 1935	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11166)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/ in data 27 luglio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 27 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Torino.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno essegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971
Registro n. 56 uff. risc. Ferrovie, foglio n. 242

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Torino, presso il quale saranno tenuti i relativi esami.

Gli assunti hanno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni presso la predetta sede compartimentale.

Le eventuali domande di trasferimento ad altro compartimento potranno essere esaminate solo dopo cinque anni dalla data di assunzione.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe), rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari centrali o periferici, diversi dalla segreteria del compartimento di Torino, non verranno prese in considerazione.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di Torino.

6. — *Accertamenti dei requisiti fisico-psico-attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisico-psico-attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di manovale.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di manovale, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti — nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) — per l'ammissione in servizio con la qualifica di manovale; statura: non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo: normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di manovale e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisico-psico-attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titoli all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti a mezzo modulo San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria del compartimento di Torino.

E' facoltà del servizio sanitario concedere tale visita in base all'esame degli atti o di documentazione eventualmente inoltrata dall'interessato in allegato alla domanda di visita di appello.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione. Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice compartimentale.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta di identità;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame obbligatorio consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su materie del programma di licenza elementare superiore (5ª classe).

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Nel complesso la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione del titolo di studio prescritto per partecipare al concorso ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, ai fini della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova di esame e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione del titolo di studio, tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali sulle riserve di posti previsti in favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria compartimentale del concorso verrà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero eventualmente assunti oltre i vincitori, anche a compartimenti diversi da quello di Torino.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato Via Sacchi n. 1 10125 TORINO

Il sottoscritto (1) nato il (2) a (provincia di .) presa conoscenza dell'avviso-programma relativo al concorso a cinquanta posti di manovale in prova, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10951, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di quinta classe elementare conseguita presso la scuola (indicare quale) in data ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

dichiara altresì di essere edotto che in caso di assunzione, ha l'obbligo di permanere per almeno cinque anni presso codesto compartimento e che la domanda di trasferimento ad altro compartimento potrà essere esaminata solo dopo passati cinque anni dall'assunzione.

Aggiunge che non ha mai prestato servizio, presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (3).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (4).

Indirizzo

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o a stampatello (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(2) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego. Gli assuntori dovranno indicare il compartimento presso cui hanno prestato servizio.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(11223)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario per la direzione dell'istituto sperimentale per la zootecnia con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sul riordinamento della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 55;

Considerato che il posto di direttore dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, citato nelle premesse, per la direzione dell'Istituto sperimentale, per la zootecnia, con sede in Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale del personale Divisione VI, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione e dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dev'essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto titolo utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco sottoscritto di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi dev'essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale del personale - Divisione VI), separatamente dalla domanda, le pubblicazioni, in sei esemplari, di cui almeno una in originale, insieme con un elenco delle pubblicazioni, in sei copie. Sui plichi contenenti le pubblicazioni dev'essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e nome del candidato.

S'intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori hanno adempiuto agli obblighi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non si terrà conto di studi o monografie presentati in dattilografia anzichè stampati.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del VI comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari: massimo punti 25;

attività scientifica e tecnica: massimo punti 25;

pubblicazioni scientifiche: massimo punti 50.

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la zootecnia indicati dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra.

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nella amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 21

(11141)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentoottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 26 settembre 1970, avranno luogo a Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 1972, con inizio alle ore 8,30.

(11652)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 40 in data 25 settembre 1971 (data di pubblicazione 8 ottobre 1971) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1971, registro n. 45 Difesa, foglio n. 236, riguardante l'esito del concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1970.

(11187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale n. 28-29, parte II, del 15-22 luglio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 110, foglio n. 369, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Bologna, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1968.

(11219)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di armaiolo di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 24, del 17 giugno 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 39, foglio n. 109, relativo alla graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso per esami ad un posto di armaiolo di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(11220)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di idraulico di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 24, del 17 giugno 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 36, foglio n. 38, relativo alla graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso per titoli ad un posto di idraulico di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(11221)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4642 in data 18 aprile 1970 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1969;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B*) del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Guanti dott. Benito, medico provinciale di Vercelli;

Mongini dott. Paolo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Garrone prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ginecologo;

Tasca prof. dott. Ercole, primario ostetrico ginecologo;

Pastorino Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 1° dicembre 1971

Il medico provinciale: SIRCANA

(11188)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.